



ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO

“Pier Fortunato CALVI”

Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”
articolazione di AFM: “Sistemi Informativi Aziendali”

Indirizzo “Turismo”

32100 BELLUNO - via C. Marchesi, 73 - Tel.(0437) 944047 – C.F. 80004230258 - C.U. **UF46DH**
E.mail: bltd020002@istruzione.it - PEC: bltd020002@pec.istruzione.it - Sito: www.istitutocalvibelluno.edu.it

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER SERVIZI PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)

ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO
P.F. CALVI - BELLUNO
Prot. 0012080 del 02/12/2023
VII-8 (Uscita)

ART. 37 REG. UE 2016/679

TRA

L’Istituto scolastico I.T.E. “P.F CALVI” - Via C. Marchesi, 73 - 32100 Belluno, Codice Fiscale 80004230258 rappresentato dalla Dott.ssa Maria Pastrello in qualità di Dirigente Scolastico, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati;

e

l’Avv. Giacomo Briga nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS) – domiciliato presso lo studio legale di Via A. Manzoni, 1 a Capizzi (ME) - P.I. 03366340838 per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati), così come previsto dall’art 37 del Reg. UE 2016/679;

VISTO che l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 prevede che per specifiche esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nel rispetto dei presupposti di legittimità indicati al suddetto comma 6;

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO Il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli aggiornamenti seguenti;

VISTO il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante per la Privacy, in particolare l’articolo 39;

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

VISTO l’Accordo di Rete di scopo sottoscritto in data 25/10/2021 con Prot. 9725 fra le Istituzioni Scolastiche della provincia di Belluno;

ACCERTATA la necessita di procedere alla ricerca di un esperto per l’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati (RPD) ovvero Data Protection Officer (DPO) e di assistenza e consulenza in merito all’attuazione della normativa vigente in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD, lotta alla corruzione e sicurezza informatica per gli Istituti della Rete DPO della provincia di Belluno per il triennio 01/12/2023 - 31/11/2026, come deliberato dalla Rete nell’assemblea del 05/06/2023;

CONSIDERATO che l'Istituto Tecnico Economico "P.F. Calvi" di Belluno, in qualità di Istituzione Scolastica capofila del predetto accordo di rete, ha pubblicato l'Avviso prot. n. 9995 del 17/10/2023 per l'affidamento diretto dei servizi in oggetto e ha dato avvio alla procedura per l'individuazione;

CONSIDERATO che in esito al predetto avviso, l'Istituto Tecnico Economico "P.F. Calvi" di Belluno con provvedimento dirigenziale prot. n. 12067 del 02/12/2023 ha individuato l'Avv. Giacomo Briga per l'affidamento dei servizi in parola;

VISTA la disponibilità di bilancio nell'Aggregato A02/02 - Accordo di rete individuazione e nomina DPO scuole della provincia di Belluno;

VISTA la determina dirigenziale n. 130 del 02/12/2023 per l'affidamento dell'incarico al responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – D.P.O.) per le 35 scuole della provincia di Belluno aderenti all' accordo di rete Prot. 9725 del 25/10/2021;

VISTO il CIG ZB43CDF3B7;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Oggetto del contratto

Incarico di **Responsabile della Protezione dei Dati** e attività di assistenza e formazione di tutti gli adempimenti necessari per l'adeguamento alla legge sulla privacy allineate alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD) delle 35 scuole aderenti all'accordo di rete citato nelle premesse.

Art. 2 Obblighi delle parti

La descrizione, le caratteristiche tecniche, la qualità e la quantità dei servizi oggetto del contratto e della durata di un anno, devono corrispondere alla descrizione seguente:

Il DPO, come indicato nell'articolo 39 Reg. Ue 2016/679, dovrà:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (Art. 30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro; collaborare con il titolare e il

responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34);

- formare il personale, Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA e personale docente, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
- dar corso, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, alla piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.

Dovrà inoltre:

- collaborare con il Titolare ed i Responsabili nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- informare e sensibilizzare il Titolare ed i Responsabili, nonché i dipendenti incaricati, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto con il Garante su ogni questione connessa ai trattamenti.
- supportare il Titolare ed i Responsabili in ogni attività connessa ai trattamenti di dati personali, anche con riguardo alla tenuta del registro delle attività di trattamento
- curare i rapporti con gli interessati, agevolando l’esercizio dei loro diritti
- garantire assistenza e consulenza in merito all’attuazione della normativa vigente in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD, lotta alla corruzione e sicurezza informatica supportando relativamente a tali ambiti gli Istituti della Rete DPO della provincia di Belluno nello svolgimento delle loro attività.

Gli Istituti della rete di cui all’allegato elenco, ciascuno per la parte di propria competenza, si impegnano a:

- mettere a disposizione del DPO le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: dotazioni logistiche e risorse umane presenti nell’Istituto; postazioni informatiche e laboratori.
- non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Art. 3 Modalità di svolgimento del servizio

Le attività oggetto del servizio saranno svolte:

- con accessi presso i plessi per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

Gli accessi e gli incontri presso le varie sedi degli Istituti saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti.

Ciascun Istituto scolastico della rete si obbliga a:

- garantire l’accesso a qualsiasi locale nonché struttura;
- garantire la libera visione di qualsiasi archivio, base dati anche gestita da terzi, software, personal computer, e qualsiasi altro strumento che il DPO ritenga necessario valutare;
- garantire la disponibilità del personale per le richieste che il DPO dovesse inoltrare garantendo la giusta celerità e completezza di risposta;

- definire una priorità rispetto alle richieste del DPO, con particolare riguardo agli interventi economici necessari, garantendo pertanto l'indipendenza del DPO dal processo di acquisto a norma di legge che deve comunque essere rispettato;
- portare a conoscenza immediatamente il Consiglio di Istituto delle richieste del DPO in termini di adeguamento dei sistemi informatici e di processo organizzativo;
- fornire al DPO un nominativo di riferimento oltre alla Dirigenza ed alla Direzione Scolastica;
- indicare al Garante la nomina del DPO;
- segnalare ai fornitori, che gestiscono dati sensibili, la nomina del DPO.

Art. 4 Durata dell'incarico

Le parti concordano che il presente contratto e, quindi, l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati, avrà la durata di tre anni a partire dal 01.12.2023 e fino al 31.11.2026.

Art. 5 Risoluzione dell'incarico

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca del contratto mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Art. 6 Determinazione del compenso

Le parti concordano, che il corrispettivo convenuto per i servizi oggetto del presente contratto, così come individuati dall'art. 2, è di €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) annui onnicomprensivi da liquidare annualmente dopo rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 7 Modalità di pagamento

Le parti concordano, che il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà annualmente in seguito alla presentazione di specifica relazione sulle attività svolte e all'emissione di fattura da parte del DPO secondo i seguenti importi e tempistiche:

- versamento di acconto pari al 50% oltre IVA se dovuta, del corrispettivo dovuto così come da fascia prevista dal bando, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto;
- versamento del restante 50% oltre IVA, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del presente contratto.

Art. 8 Cessione del contratto

E' fatto divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 9 Responsabilità verso terzi

L'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti da parte dell'Esperto relativi allo svolgimento del presente contratto.

Art. 10 Copertura assicurativa

Il DPO garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di cui trattasi.

Art. 11 Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Art. 12 Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO e dalla sua organizzazione nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

Art. 12 Privacy

In conformità a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Consulente dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti dalla società Committente che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'art. 1, comma 1, lett. b), della citata legge.

In particolare, le parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli di una delle parti comporterebbe la mancata stipulazione del contratto;
- c) le parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.

I dati dichiarati saranno utilizzati dalla Scuola esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., potrà accedere ai dati che La riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Art. 13 Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Belluno e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del consulente.

Art. 14 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e al D. I. 129/2018.

Belluno, 02 dicembre 2023

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Pastrello

MARIA PASTRELLO
ISITITUTO T.E. CALVI
Dirigente Scolastico
02.12.2023 09:03:57 UTC

Il Responsabile della
Protezione dei Dati
Avv. Giacomo Briga



BRIGA
GIACOMO
02.12.2023
19:39:46 UTC